

Autorità di Regolazione dei Trasporti
Via Nizza 230,
10126 Torino

Genova, 20 ottobre 2017
Prot.: 330/17

Trasmissione via PEC

Osservazioni al documento di consultazione concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2018

Gentili Signori,

con riferimento al documento di consultazione in oggetto (allegato a Vs Delibera n. 120/2017), la scrivente Associazione intende sottoporre a codesta Autorità le seguenti Osservazioni, e nel contempo comunque ribadisce che i terminalisti portuali non sono e non possono essere considerati imprese soggette all'attività regolatoria di codesta Autorità e quindi debbono essere escluse dal versamento del relativo contributo.

1. Con riferimento al Quesito n. 1: elenco di attività svolte dai soggetti tenuti al contributo

Da quanto si apprende al punto 1 dell'Allegato A, codesta Autorità effettua una interpretazione ad avviso della scrivente Associazione non corretta laddove afferma che: *“la Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 37, comma 6, lettera b), n. 201/2011, sollevate dal TAR Piemonte, ha definitivamente chiarito che non sussiste indeterminatezza dei soggetti tenuti alla contribuzione in quanto essi, seppur non individuati ex ante dal legislatore, sono determinabili ex post dall'Autorità, nell'ambito dei settori dei quali la stessa è chiamata ad occuparsi”*, inoltre *“secondo la Corte Costituzionale, che siano inclusi nel novero dei soggetti passivi solo “coloro nei confronti dei quali l'ART abbia effettivamente posto in essere le attività (specificate al comma 3 dell'art. 37) attraverso le quali esercita le proprie competenze (enumerate dal comma 2 del medesimo articolo)”*.

Va sottolineato che tale interpretazione consentirebbe a codesta Autorità di estendere discrezionalmente la propria competenza in ragione dell'effettivo svolgimento delle attività regolatorie esercitate come se potesse determinare ex post le competenze senza alcun limite; tale interpretazione è evidentemente in contrasto con il principio di riserva di legge, nonché con il principio di certezza del diritto sancito dall'ordinamento dell'Unione europea.

Ci si permetta di ricordare a codesta Autorità che l'attività di regolazione può essere svolta esclusivamente all'interno dei limiti posti ex ante dalla legge e comunque nel rispetto dei principi di proporzionalità e certezza del diritto previsti dall'ordinamento dell'Unione europea. Sotto questo profilo, qualora codesta Autorità intenda dare attuazione a tale interpretazione, esercitando competenze oltre i limiti

previsti dall'art. 37 del d.l. n. 201/2011, la scrivente associazione si riserva di informare la Commissione europea di tale eventuale prassi regolatoria.

In ogni caso, si ribadisce quanto già osservato durante la precedente consultazione in ordine alla non soggezione dei terminalisti portuali al pagamento del contributo ed alle competenze di codesta Autorità.

L'elenco delle attività individuate nel documento di consultazione include, alla lettera a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali e autostradali).

In realtà l'art. 37 d.l. 201/2011 individua i soggetti obbligati non già in ragione del tipo di attività economica svolta ma in ragione delle competenze regolatorie assegnate all' Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Dal momento che tali competenze sono escluse nel caso dei porti, che sono stati recentemente oggetto di riforma con l'istituzione delle Autorità di Sistema Portuale, non si vede come sia possibile perpetrare in tale macroscopico errore giuridico.

Sotto questo profilo si richiama integralmente quanto osservato dalla scrivente Associazione in occasione delle consultazioni per i contributi degli anni 2016 e 2017.

2. Quesito n. 2: Misura del contributo

Con riferimento alla misura del contributo si richiama integralmente quanto osservato dalla scrivente Associazione in ordine alle consultazioni relative ai contributi per gli anni 2016 e 2017.

Si chiede, pertanto, che l'esclusione prevista per i soggetti operanti per il trasporto via mare di passeggeri e merci, con riferimento al fatturato relativo a rapporti internazionali, sia estesa a tutti i soggetti tenuti al contributo.

A disposizione di codesta Autorità per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Luca Becce

Presidente ASSITERMINAL

